



IL TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

Composto dai sig.ri

dott. Corrado Bonanzinga

Presidente

dott. ssa Simona Monforte

Giudice

dott. Paolo Lo Giudice

Giudice rel.

riunito in camera di consiglio;

esaminati gli atti del procedimento iscritto al N. 2614 del Registro Generale 2026;

letto il ricorso depositato in data 10/07/2026 nel procedimento n. 2614 del registro generale contenzioso anno 2026 R.G. da [REDACTED] nato a Sousse (TUNISIA) il [REDACTED], elettivamente domiciliato a Messina presso lo studio dell'avv. ARCORACI TIZIANA che lo rappresenta e difende come da procura in atti, contro il Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Catania, al fine di ottenere la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato reso nella seduta del 02 luglio 2026 e notificato il 06 luglio 2026, con il quale la Commissione ha deciso “*di rigettare per infondatezza la domanda di protezione internazionale ai sensi dell’art. 39 comma 3 del Reg. UE 2024/1348 e dichiara la manifesta infondatezza della stessa in applicazione dell’art. 28 ter del Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*”, in quanto “*la fattispecie ricade nelle circostanze di cui all’art. 42, par. 1 lettere a), e) e j del Regolamento (UE) 2024/1348*”, con contestuale attestazione di obbligo di rimpatrio e divieto di reingresso e soggiorno nel territorio dello Stato prima che siano decorsi 3 anni dalla data dell’effettivo allontanamento, ex art 32 D.Lgs. n 25/2008, come modificato dalla L. 50/2023; in particolare, la lett. e) del predetto articolo 42, par. 1, contempla l’ipotesi di richiedente proveniente da un paese di origine “sicuro”;



rilevato, in via preliminare, che il caso in esame non è disciplinato dalla normativa introdotta con il d.l. n. 100 del 2026 (applicabile ai procedimenti avviati a seguito delle domande di protezione internazionale presentate a partire dal 12 giugno 2026), bensì da quella previgente; infatti, la Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 14851 del 2026, ha affermato il principio secondo cui *“la manifestazione di volontà di richiedere protezione internazionale, anche non formalizzata, opera quale criterio di individuazione della disciplina applicabile nel tempo, determinando, a tali fini, il momento genetico della domanda e il regime dei relativi presupposti ed effetti”*; ciò premesso, dagli atti emerge che il ricorrente ha manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale in data antecedente al 12 giugno 2026; ciò è desumibile dal fatto che l'██████ risulta inserito in un Centro di accoglienza (CAS) già dal marzo 2026, come risulta dalla pec inviata in data 14 maggio 2026 dal CAS ██████ alla Questura (allegata al ricorso) e a cui veniva allegato un elenco degli ospiti della struttura – tra cui il ricorrente – che erano in attesa di formalizzare la domanda di protezione, con l'indicazione della data di accoglienza, nel caso del ricorrente il 04.03.2026; invero, l'inserimento di quest'ultimo in un CAS su disposizione della Prefettura, in considerazione della sua qualità di richiedente asilo, *“dà ragione di una significativa manifestazione di volontà qualificata, obiettivamente riconoscibile e recepita dal sistema statale, quale presupposto per l'inserimento del richiedente nel circuito dell'accoglienza.”* (v., in motivazione, la già richiamata sentenza n. 14851); inoltre, nello stesso provvedimento di rigetto, la Commissione territoriale dà atto che, in data 26.02.2026, il richiedente aveva presentato domanda di protezione internazionale;

rilevato che l'istanza di sospensione è stata proposta con il ricorso introduttivo, così come prescritto, a pena di inammissibilità, dal comma 4 dell'art. 35 bis D. Lgs. 25/2008 così come modificato dal D.L. 11.10.2024 n. 145 convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024 n. 187 e che il ricorso introduttivo risulta depositato tempestivamente;



rilevato che il ricorso è stato notificato, in data 15 luglio 2026 a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno, presso la commissione o la sezione che ha adottato l'atto impugnato;

rilevato che il Ministero dell'interno non ha depositato note difensive nel termine di tre giorni dalla notificazione;

considerato che, a mente dell'art. 35 bis comma 3 dlgs n. 25/2008 (vigente *ratione temporis*) “*La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato tranne nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto: a) soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10 -ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale; c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis); d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28 -bis, comma 2, lettere c) ed e); d-bis) avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all'articolo 28-bis, comma 1, lettera b)*” e che, in tali casi, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni, con decreto motivato (art. 35-bis comma 4);

rilevato che l'ipotesi contemplata dall'articolo 28 -bis, comma 2, lettera c) fa riferimento alla domanda presentata da soggetto proveniente, come nel caso in esame, da paese di origine sicura, ai sensi dell'art. 2 bis del Dlgs. n. 25/2008, alla stregua dell'elenco contenuto nel Decreto Interministeriale del 04.10.2019 e, da ultimo, nel Decreto Ministeriale 7 maggio 2024 - Aggiornamento periodico della lista dei Paesi di origine sicuri per i richiedenti protezione internazionale ([GU Serie Generale n. 105 del 07.05.2024](#));

rilevato che, con riferimento ai paesi di origine sicura, sussiste una presunzione di sicurezza del paese di origine che può essere superata solo laddove il richiedente allegghi gravi e fondati motivi per ritenere che detto Paese non sia in grado di fornirgli



protezione in relazione a particolari profili di rischio correlati alla sua particolare condizione;

rilevato, inoltre, che il menzionato articolo 28-bis, titolato “Procedure accelerate” prevede che si applichi tale procedura al “richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro, ai sensi dell'articolo 2-bis”, ed a tal fine l’art. 28, comma 1, dispone che *“Il presidente della Commissione territoriale, previo esame preliminare delle domande, determina i casi di trattazione prioritaria, secondo i criteri enumerati al comma 2, e quelli per i quali applicare la procedura accelerata, ai sensi dell'articolo 28-bis, mentre l’art. 28-bis”* (titolato «Procedure accelerate»), al comma 2, prevede che, quando il richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'articolo 2-bis, *“La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni;”*

rilevato che la Suprema Corte a Sezioni Unite, in sede di rinvio pregiudiziale, con la sentenza 29.04.2024 n. 11399, ha chiarito che *“In caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nei confronti di soggetto proveniente da paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia correttamente applicato la procedura accelerata, utilizzabile nell'ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione; altrimenti, se la procedura accelerata non è stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale”*;
rilevato, peraltro, che dall’analisi dell’articolato normativo che regola nel suo complesso le procedure accelerate, unitamente alle modalità del recepimento delle disposizioni europee all’interno del nostro ordinamento, si può desumere la regola secondo cui non è possibile sganciare il provvedimento di manifesta infondatezza – di qualsiasi natura e quindi non soltanto nell’ipotesi di provenienza da un Paese di origine considerato sicuro



– dalla previa adozione di una procedura accelerata, dato che le ipotesi di manifesta infondatezza disciplinate all’art. 28-ter del D.Lgs. 25/2008 sono tutte indistintamente richiamate dall’art. 28-bis, co. 2, lett. d) del medesimo decreto, che prevede per l’appunto l’adozione di una procedura accelerata ogni qualvolta si verifichi una delle ipotesi di cui all’art. 28-ter;

rilevato, invero, che alcuni interpreti hanno individuato una tensione interna all’art. 28-bis che, da un lato, prevede delle ipotesi tassative nelle quali va adottata la procedura accelerata e, dall’altro lato, rinvia a tutti i casi di manifesta infondatezza contemplati nell’art. 28-ter, benché risulti evidente che, sulla base della mera domanda contenuta nel modello C3, sovente non sia possibile verificare la sussistenza dei presupposti per una decisione di manifesta infondatezza, che potranno emergere solo all’esito dell’audizione del richiedente asilo, quando la scelta di adottare o meno la procedura accelerata è stata già compiuta;

rilevato che, proprio sulla base di tale apparente incoerenza, la tesi attualmente maggiormente accreditata è nel senso che il rinvio dell’art. 28-bis all’art. 28-ter non è un rinvio automatico-integrale, bensì un rinvio selettivo e funzionale, che richiede la sussistenza delle condizioni strutturali dell’accelerazione, con la conseguenza che la procedura accelerata deve ritenersi obbligatoria solo quando la manifesta infondatezza della domanda sia già percepibile ex ante;

rilevato, nondimeno, che, pur essendo condivisibile la conclusione che non tutte le ipotesi di cui all’art. 28-ter sono automaticamente “accelerabili”, non essendo esigibile che l’amministrazione adotti tale procedura, quando a seguito di un esame ex ante non ne emergano i presupposti, occorre, tuttavia, rimeditare la portata normativa della previsione contenuta nell’art. 35 bis comma 3, secondo cui il ricorso non ha efficacia sospensiva nel caso in cui venga proposto “c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera b-bis)”, poiché, come sottolineato da una larga parte degli interpreti, i presupposti della deroga della efficacia automaticamente sospensiva della proposizione dell’impugnazione, alla luce della Direttiva 2013/32/UE, vanno rinvenuti non nel semplice fatto che il contenuto della decisione è di rigetto per



“manifesta infondatezza”, ma nel fatto che tale decisione è stata presa all’esito di una procedura accelerata, in quanto, in base alla menzionata Direttiva, solo le condizioni che legittimano la procedura accelerata consentono, quale conseguenza, la deroga al principio di sospensione del provvedimento della Commissione territoriale, posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per la protezione internazionale; ritenuto, pertanto, che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il principio espresso dalla menzionata pronuncia delle Sezioni Unite possa trovare applicazione anche nei confronti di tutte le altre ipotesi di decisioni amministrative dichiarative della “manifesta infondatezza” della domanda di protezione ricomprese all’interno dell’art. 28 ter del D.Lgs. 25/2008, mentre sia da disattendere la tesi minoritaria, in passato talvolta seguita anche da questo Tribunale, secondo cui il mancato rispetto della “procedura accelerata” assumerebbe rilievo solo nella ipotesi di richiedente asilo proveniente da paese di origine sicuro e non in tutti gli altri casi di manifesta infondatezza della domanda; ritenuto, di conseguenza che, in tutti i casi di rigetto della domanda per “manifesta infondatezza”, ricompresi all’interno dell’art. 28-ter del D.Lgs. 25/2008, nonché per le decisioni di inammissibilità a seguito di domanda reiterata, una volta appurato il mancato rispetto delle articolazioni procedimentali che caratterizzano la procedura accelerata, debba operare il principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale; rilevato che, nel caso in esame, la procedura accelerata adottata dalla Commissione si è svolta in modo irregolare, senza il rispetto delle disposizioni espressamente previste dall’art. 28 bis del decreto legislativo 25/2008 (vigente *ratione temporis*), essendo stati superati i tempi previsti dalla norma invocata per la audizione del richiedente e l’emissione del provvedimento; in particolare, nel caso di specie, i ristretti termini previsti dal secondo comma del predetto articolo non possono essere computati da quando è stata formalizzata la domanda di protezione internazionale mediante la compilazione del modello C3, posto che – come detto - il ricorrente aveva manifestato la volontà di chiedere protezione diversi mesi prima, momento a partire dal quale lo straniero deve essere considerato richiedente protezione internazionale e occorre valutare il rispetto dei tempi della procedura accelerata;



ritenuto, pertanto, che la fattispecie in esame non sia ricompresa in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 35-bis, comma 3 lettere a), b), c), d), e d-bis), del d.lgs. 25/2008 e che l'effetto sospensivo dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato discenda ex lege, direttamente dalla proposizione del ricorso;

ritenuto che, non essendo stato affermato nel provvedimento oggetto di esame che esso sarebbe rimasto sospeso a seguito della presentazione del ricorso giurisdizionale, tale efficacia sospensiva vada affermata dal Tribunale;

P.Q.M.

Dispone la sospensione dell'efficacia del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Catania emesso all'esito della seduta del 02/07/2026, notificato il 06 luglio 2026. Si comunichi alle parti ed al Pubblico Ministero.

Messina, lì 22/07/2026

Il Giudice est.

dott. Paolo Lo Giudice

Il Presidente

dott. Corrado Bonanzinga

